MINISTERO DEI TRASPORTI

Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano

Ordinanza di Sicurezza Balneare n°54/2007

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, che comprende il territorio dei Comuni di **Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Capalbio;**

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112";

Visto il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

Visto il DPR 2 luglio 2004 n° 184 Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il D.lgs 18 luglio 2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto" e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172;

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista l'Ordinanza n° 42/07 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Viste la propria ordinanza n° 53/07 in data 30 aprile 2007 concernente la disciplina della circolazione dei Kite Surf e l'Ordinanza n° 37/2003 in data 17.04.2003 concernente la disciplina dell'attività di locazione e noleggio;

Visto il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Visto il Dispaccio n° 13413 in data 8 febbraio 2007, Rep. 2° - Ufficio I - del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1. Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
   Nelle strutture balneari autorizzate dal competente Comune ad operare prima della data di inizio della stagione balneare - stabilita dalla Regione ovvero successivamente alla sua conclusione - il servizio di salvamento deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve essere issata una **bandiera rossa** ed essere esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima Competente e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. In tal caso le stesse amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.
4. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
   Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

Art.2. Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.

   Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

   Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".**

   I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E' VIETATO:**

   2.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **"Servizio campionamento"**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

   2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 le zone di mare prospicienti invece le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

2.4 E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso)e di Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

2.5 Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issati su unità navali.

Art.3. Zone di mare vietate alla balneazione.

La balneazione **E' VIETATA** :

a) nei porti e negli approdi turistici;
b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinate all'attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
e) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
f) negli specchi acquei interessati da lavori espressamente indicati nelle Ordinanze a carattere permanente e comunque in vigore, emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.
g) nelle acque antistanti foci dei fiumi e canali navigabili, fino ad una distanza di mt.50 dalla costa;
h) in località Cala Maestra e Cala Spalmatoio dell'Isola di Giannutri al di fuori degli specchi acquei appositamente destinati alla balneazione delimitati con boe o gavitelli di colore rosso/arancione posti ad una distanza di metri 10 l'uno dall'altro;
i) l'attraversamento a nuoto del tratto di mare compreso tra la costa dell'Argentario e lo scoglio denominato "L'isolotto" di Porto Ercole;
j) entro metri **100** dagli insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento.
k) in tutti gli specchi acquei dati in concessione e destinati all'approdo di natanti di qualsiasi genere, nonché nei tratti di mare tra i predetti specchi acquei e la battigia.

Art.4. Servizio di salvataggio.

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore **09,00 alle ore 19,00** (ORARIO DI BALNEAZIONE).

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".
Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:

a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova.

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta recante la dicitura **"SALVATAGGIO".**

Nel periodo di tempo compreso tra le ore **13:30 e 15:30** è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera **gialla** issata.
In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera **rossa** e gialla.

2. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono :
   - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
   - essere dotati di fischietto;
   - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
   - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, inoltrando anche apposita scheda di segnalazione allegata;
   - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 3, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

3.Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno **due** metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:
   - un binocolo;
   - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;

- un paio di pinne;
- un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta **"SALVATAGGIO"** ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

4. La fascia del Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come è individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento, e pertanto, le legittime forme di utilizzazione, non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del servizio predetto.

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa espressamente carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua, e con la quale attesti il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta " SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino.
- Il conduttore la moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
- Il concessionario/esercente dovrà garantire il mantenimento dell'efficacia del servizio di salvamento "tradizionale", espletato lungo la costa e pertanto la disponibilità di un altro mezzo a remi, con numero adeguato di addetti affinché lo stesso non risulti compromesso dalle modalità di espletamento del servizio con l'impiego di moto d'acqua.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari (o baywatch) di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

5 Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

6 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- **tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina o bombola di ossigeno portatile (2Lt.) con manometro ed erogatore;**
- **una cannula di respirazione bocca a bocca;**
- **un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;**
- **una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.**

7 Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6 del presente articolo.

Art.5. Disciplina della pesca.

1. Esercizio della pesca.

L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2.,**E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis,128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di scogliere / coste a picco

negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalla medesima **solo in assenza** di bagnanti.

E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

Chiunque esercita attività subacquee diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

E' vietata la pesca e qualsiasi attività subacquea nel tratto di mare compreso tra la costa dell'Argentario e lo scoglio denominato "l'isolotto di Porto Ercole".

Art.6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati **"banana boat"**.

Art.7. Corridoi di lancio.

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri **10**;
- profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata nella zona di mare riservata ai bagnanti e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi 100 metri e successivamente a **50** metri;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiori di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.

1. Norme specifiche di comportamento.

Ai fini della sicurezza della balneazione:

a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;

b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;

c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art.8. Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172 , l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

   1.1 durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo; l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi.

   1.2 nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa.

   Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari è sempre richiesta la patente nautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171.
   Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
   I locatori di scooters acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi, nonché accertarsi che il locatore sia in possesso di patente nautica.

Art. 9 Locazione e Noleggio dei natanti da diporto

La locazione ed il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dall'Ordinanza n° 37/03 in data 17 aprile 2003 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 10 Attività dei Kite Surf

L'utilizzo dei kite surf è disciplinato dall'Ordinanza n° 53/07 in data 30 aprile 2007 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo.

Art.11 Prescrizioni particolari

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:

- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili.

2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze Balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Art.12. Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 46 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 29 aprile 2006.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisce reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione, dell'art. 673 del codice penale e dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n° 171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Porto Santo Stefano, **30 Aprile 2007**

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Maurizio TATTOLI

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI - 2007

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	❑ Spiaggia ❑ Mare – distanza battigia metri……..
STATO DEL TEMPO	❑ BUONO ❑ CATTIVO ❑ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ❑ VARIABILE TENDENDE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	❑ CALMO ❑ POCO MOSSO ❑ MOSSO ❑ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune…… Stato se straniero……	INIZIALI COGNONE ☐☐☐ INIZIALI NOME ☐☐☐
SESSO – ETA' M F …….	
CAUSA INCIDENTE ❑ TRAUMA (PARTE DEL CORPO ……..) ❑ ANNEGAMENTO ❑ SVENIMENTO ❑ CONGESTIONE ❑ FERITA DA TAGLIO ❑ DOLORE AL TORACE ❑ MAL DI TESTA	❑ DOLORE ALL'ADDOME ❑ MEDUSA ❑ PUNTURA DI PESCE ❑ PUNTURA DI INSETTO ❑ VOMITO ❑ CRISI DI PANICO ❑ EMORRAGIA ❑ CONVULSIONI ❑ ALTRO…… ……..
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	❑ GUARDIA COSTIERA ❑ 118 ❑ ALTRO (specificare……..)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2007, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

ASSICURATO DURANTE L'ORARIO DI BALNEAZIONE,
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 19.00.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED **FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.**

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WAHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 A 19H00

TALE SERVIZIO E' EFFETTUATO IN FORMA RIDOTTA DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30

SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL **FROM 1,30 P.M. TO 3,30 P.M.**

VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT.

LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE **DE 13H30 A 15H30**

NON E' ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDDETTI (DALLE 19.00 ALLE 09.00)

OUT OF THIS HOURS NO BEACH ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED **(FROM 7,00 P.M TO 09,00 A.M.).**

KEINE LEISTUNG WIRD AUBERHALB DER OBERGENANTE BADEZEIT GARANTIERT **(VON 19.00 BIS 9.00)**

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE **(DE 19H00 A 9H00)**

STATO MOMENTANEO DI PERICOLO!
DANGER!

DANGER! **GEFAHR!**

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via fax al n° 0564/813325.

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____
Stabilimento balneare / colonia denominato _____località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A

Generalità del titolare/gestore *(o legale rappresentate se trattasi di società)*:

Sig. _____nato a _____ il _____ residente a _____

_____ (__) in via _____ n° ___ stabilimento balneare _____

_____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____

Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____

Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura degl/ll'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B

1. Sig. _____ nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n° _____

Brevetto rilasciato da:_____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti

_____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:

2. Sig. _____ nato a _____ il_____ residente a _____

_____in via _____ n°_____ Brevetto rilasciato da _____

_____ in data _____Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____

Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

3. Sig. _____ nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n°_____

Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti_____

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

_____

_____

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

_____

_____